



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del P.U. n. 59 - 1/2024, vertente

TRA

avv. Guglielmo Guerra, elettivamente domiciliato in Rimini, via Flaminia, 185/G, presso lo studio dell'avv. Astorre Mancini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 25.06.2024.

Ricorrente

E

Fermina Mancini.

Resistente - non costituita

Oggetto: liquidazione controllata.

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.09.2024.

Letto il ricorso ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. presentato il 25.06.2024 da Guglielmo Guerra con la quale ha domandato la liquidazione controllata di Fermina Mancini e ha - in particolare - dedotto di:



- essere creditore della debitrice per Euro 85.518,65 quale residuo del vantato credito per Euro 128.001,49 detratte le posizionic creditorie per Euro 42.482,84 vantate dalla resistente nei confronti di parte ricorrente;
- il credito vantato deriva da titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 1916/2008 del 28.08.2008 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 4950/2008 del Tribunale Ordinario di Rimini, di sentenza n. 113/2017 del Tribunale Ordinario di Rimini - confermata con sentenza n. 4426/2020 del 23.10.2020 della Corte di Appello di Bologna e confermata da ordinanza n. 21575 del 2022 della Corte di Cassazione - e sentenza n. 253/2015 del 03.03.2015 nell'ambito del procedimento n.r.g. 5027/2012 del Tribunale Ordinario di Rimini;
- aver presentato procedimenti esecutivi nei confronti di parte resistente con esito negativo;
- l'insolvenza di parte resistente;

rilevato pertanto che parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di "*dichiarare l'apertura della Liquidazione Controllata a carico della sig.ra Fermina Mancini (C.F. MNCFMN50C49C773S), nata a Civitavecchia (RM) il 09.03.1950, ivi residente in Via Claudio Lorenese n. 10, int. 5, nominando il Liquidatore da scegliersi tra i gestori della crisi con studio nel circondario*";

rilevato che parte resistente non risulta - allo stato - iscritta nel registro delle imprese, di talché la notifica eseguita - ex art. 40, VI co., c.c.i.i. - dalla cancelleria ha avuto esito negativo;

rilevato che con nota presentata il 18.09.2024 parte ricorrente ha prodotto evidenza della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza - eseguita ex art. 40, VIII co., c.c.i.i. - a parte resistente presso la residenza e che a fronte dell'esito negativo è stato eseguito il deposito presso la casa comunale di Civitavecchia, di talché l'adempimento effettuato dall'ufficiale giudiziario - per quanto reso in ragione della disposizione ex art. 140 c.p.c. - combacia con le modalità delle notifica ex art. 40, VIII co., c.c.i.i. - risultando peraltro più garantista di quella ex art. 40, VIII co., c.c.i.i. - con conseguente perfezionamento dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di parte resistente;

ritenuto che - malgrado la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza ex art. 40, VIII co., c.c.i.i. - parte resistente non si è costituita nel presente procedimento;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che la resistente risulta residente in Civitavecchia (RM), via Lorenese Claudio, 10, ossia nel territorio ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che parte ricorrente ha provato verosimilmente il credito vantato nei confronti di parte resistente per i dedotti Euro 85.518,65 a fronte della produzione del decreto ingiuntivo n. 1916/2008 del 28.08.2008 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 4950/2008 del Tribunale Ordinario di Rimini, di copia della sentenza n. 113/2017 del Tribunale Ordinario di Rimini e di copia della sentenza n. 4426/2020 del 23.10.2020 della Corte di Appello di Bologna e di copia dell'ordinanza n. 21575/2022 della Corte di Cassazione;

rilevato che parte ricorrente ha prodotto evidenza documentale di aver proposto nei confronti della società resistente procedimento individuale esecutivo esitato negativamente;

rilevato che da nota acquisita il 05.07.2024 l'Agenzia delle entrate - riscossione ha comunicato di vantare nei confronti di parte resistente un credito per Euro 429.894,98 a titolo di debito erariale scaduto e iscritto a ruolo;

ritenuto che parte resistente è soggetto sottoposto a liquidazione controllata in quanto soggetto attualmente non iscritto nel registro delle imprese - parte ricorrente ha prodotto evidenza che le società ove parte resistente ha ricoperto cariche sociale e ha detenuto partecipazioni risultano



cancellate da oltre un anno – e in ragione del fatto che il credito vantato da parte ricorrente attiene a titoli di credito rimasti impagati – decreto ingiuntivo n. 1916/2008 del Tribunale Ordinario di Rimini – e a condanna al risarcimento del danno per reati consumati nei confronti di parte ricorrente;

ritenuto la liquidazione controllata risulta strumento residuo per definizione dello strumento di sovraindebitamento e di definizione della situazione di insolvenza per tutti i soggetti – compresi i consumatori – che risultano non soggetti ai procedimenti di liquidazione giudiziale e concordato preventivo e che non posseggono tutti i requisiti per accedere allo strumento della ristrutturazione debiti del consumatore e del concordato minore;

ritenuto – peraltro - che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. – ex art. 24 Cost. – consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela – ex art. 100 c.p.c. – di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuto che l'ammontare dei debiti scaduti risulta superiore alla soglia per Euro 50.000,00 quale soglia minima di debito scaduto per dichiarare la liquidazione controllata;

ritenuto che la situazione di sovraindebitamento di parte resistente si rileva dal fatto che non ha pagato il credito di parte ricorrente, dall'esito negativo del procedimento esecutivo promosso da parte ricorrente nei suoi confronti, dal rilevante debito erariale maturato e scaduto e iscritto a ruolo, di talché – anche a fronte delle acquisizioni documentali eseguite nel procedimento – risulta che parte resistente non ha un patrimonio e/o reddito con il quale poter adempiere con regolarità alle obbligazioni contratte;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che la determinazione specifica del quantum di reddito che il debitore potrà utilizzare liberamente per il suo sostentamento dovrà essere effettuato dal GD sulla base di quanto il liquidatore andrà a relazionare, di talché – allo stato – deve essere disposta l'apprensione del reddito nei limiti della disposizione ex art. 545 c.p.c.;

ritenuto che a fronte del fatto che il ricorso per la liquidazione controllata è stato presentato da un creditore deve essere nominato l'OCC da parte di questo Tribunale per ricoprire l'ufficio di liquidatore;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione la disposizione ex art. 277, II co., c.c.i.i..

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione controllata di Fermina Mancini (c.f. MNCFMN50C49C773S),
nata a Civitavecchia (RM) il 09.03.1950, residente in Civitavecchia (RM), via Claudio Lorenese, 10;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

liquidatore l'avv. Maria Alessandra Iazzi;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

DISPONE

che le somme di denaro dovute al ricorrente dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento sia oggetto di liquidazione nei limiti indicati dalla disposizione ex art. 545 c.p.c.;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal giorno del deposito della presente decisione - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 30.09.2024

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

